

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Il “Decreto Fare” prevede il ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense. Il decreto: 1) ripristina le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Consulta (sentenza n. 272/2012); 2) introduce nuove disposizioni che, in parte, riscrivono i caratteri morfologici dell’istituto.

NOVITÀ	NOTE
Sinistri Stradali esclusi dalla obbligatoria	Il nuovo art. 5 comma I non include più le controversie in materia di danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti tra quelle per le quali la mediazione è condizione di procedibilità
Addio alla mediazione <u>su invito</u> del giudice: sarà mediazione <u>ex officio</u>	Il giudice deciso a far espletare alle parti un tentativo di mediazione non deve più raccogliere il loro consenso ma rimetterle direttamente dinanzi ai mediatori, indicato l’organismo di mediazione. In questo caso, la mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda.
CTU preventiva (696-bis c.p.c.) senza mediazione obbligatoria	La mediazione obbligatoria è esclusa nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile
Durata	Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (in luogo dei quattro medi previsti originariamente)
Mediazione: fase preliminare di mediabilità	Il mediatore, prima di procedere al tentativo di mediazione, fissa un primo incontro di programmazione, in cui verifica con le parti la mediabilità della lite
Assistenza necessaria dell’Avvocato	Il verbale di accordo raggiunto davanti ai mediatori, per essere omologato, deve essere sottoscritto dagli Avvocati che assistono tutte le parti
L’avvocato diviene mediatore con l’iscrizione all’Albo	Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

Indennità di mediazione ridotta in caso di mancato accordo

L'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di

- 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
- 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro;
- 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro;
- 250 euro, per le liti di valore superiore.

ENTRATA IN VIGORE.

Le disposizioni che reintroducono la mediazione obbligatoria si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.